**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO *RETE ACC - ACCORD, THE ACC OMICS REGISTRY: A DIGITAL ENVIRONMENT TO LEVERAGE OBSERVATIONAL CANCER “OMICS” DATA TO DEVELOP COMPUTER-ASSISTED DIAGNOSTIC AND PREDICTIVE MODELS* FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE CON FONDI RICERCA CORRENTE RETI 2022**

###### TRA

* **Istituto Europeo di Oncologia** **S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, CAP 20121, P. IVA/C.F. 08691440153, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato, Ing. Mauro Melis, nato ad Ancona il 9/02/1955 (di seguito nominato anche “Capofila”);

**E**

* **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**, con sede legale in Milano, Via Venezian n. 1, CAP 20133, P. IVA 04376350155, C.F. 80018230153, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Carlo Nicora, nato a Varese il 06/10/1958 (di seguito nominato anche “**Partner**”);
* **IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli**, con sede legale in Roma, Largo Francesco Vito n. 1, CAP 00168, P. IVA/C.F. 13109681000, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale, Prof. Marco Elefanti, nato a Piacenza il 07/10/1962 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Istituti Fisioterapici Ospitalieri, IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena**, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi n.53, CAP 00144, P. IVA 01033011006, C.F. 02153140583, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Marina Cerimele nata il Roma il 15/03/1959 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS Ospedale Oncologico**, con sede legale in Bari, Viale Orazio Flacco 65, CAP 70124, P. IVA/C.F. IT00727270720, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Avv. Alessandro Delle Donne, nato a Pescara il 22/07/1970 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Ospedale Policlinico San Martino**, con sede legale in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, CAP 16132, P. IVA/C.F. 02060250996, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico, Prof. Antonio Uccelli, nato a Genova il 18/11/1964, autorizzato alla stipula del presente atto giusta poteri conferiti con nota prot. n. 5796 del 08/02/2021 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Ospedale San Raffaele**, con sede legale in Milano, Via Olgettina n. 60, CAP 20132, P. IVA/C.F. 07636600962, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Ricerca, Dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi, nata a Roma il 22/06/1982 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A.**, con sede legale in Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56, CAP 20089, P. IVA IT10982360967, C.F. 10125410158, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato, Dott. Luciano Ravera, nato a Vercelli il 22/07/1965 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **SYNLAB SDN S.p.A., IRCCS**, con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi n. 8, CAP 80121, P. IVA/C.F. 01288650631, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato, Dott. Fabio Tedeschi, nato a Napoli il 03/05/1968 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietrelcina, IRCCS**, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini s. c., CAP 71013 P. IVA 00138660717, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Michele Giuliani, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 22/11/1967 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituzione della Santa Sede, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, CAP 00165, C.F. 80403930581, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico e Procuratore Speciale, Prof. Bruno Dallapiccola, nato a Bricherasio (TO) il 07/05/1941 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, FPO-IRCCS di Candiolo**, con sede legale in Candiolo (TO), Str. Prov 142, km 3,95, CAP 10060, P. IVA10202940010, C.F.95596990010, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Antonino Sottile, nato a Messina (ME) il 04/06/1963 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Istituto Oncologico Veneto IOV - IRCCS**, con sede legale in Padova, Via Gattamelata 64, CAP 35128, P. IVA/C.F. 04074560287, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini, nata ad Arco (TN) il 10/06/1959 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli**, con sede legale in Bologna, Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136, P. IVA/C.F. 00302030374, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Anselmo Campagna, nato a Modena il 08/09/1968 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" (IRST)**, con sede legale in Meldola, Via Piero Maroncelli, 40, CAP 47014, P. IVA/C.F. 03154520401, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Martelli, nato a Medicina (BO) il 03/04/1959 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS CROB Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata**, con sede legale in Rionero in Vulture (PZ), Via Padre Pio n. 1, CAP 85028, P. IVA 01323150761, C.F. 93002460769, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, nata a Roma il 05/05/1966 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Istituto Dermopatico dell'Immacolata**, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di proprietà e gestito dalla Fondazione Luigi Maria Monti, Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato con sede legale in Roma, Via dei Monti di Creta 104, CAP 00167, P. IVA 13326621003/C.F. 97831400581, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente, P. Giuseppe Pusceddu, nato a Villanovaforru (CA) il 07/05/1956 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Centro di Riferimento Oncologico**, con sede legale in Aviano (PN), Via Franco Gallini n. 2, CAP 33081, P. IVA/C.F. 00623340935, legalmente rappresentato - giusta delibera n. 450 del 29/09/2022 - ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi, nata a Milano (MI) il 09/02/1955 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo**”, con sede legale in Pavia, Viale Golgi 19, CAP 27100, P. IVA 00580590180, C.F. 00303490189, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Stefano Manfredi, nato a Cremona (CR) il 12/04/1962 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino**, con sede legale in Pavia, Via Mondino n. 2, CAP 27100, P. IVA/C.F. 00396070187, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Prof. Livio Pietro Tronconi, nato a Pavia (PV) il 20/06/1965 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS Reggio Emilia,** con sede legale in Reggio Emilia, Via Giovanni Amendola n. 2, CAP 42122, P. IVA/C.F. 01598570354, legalmente rappresentato ai fini del presente atto, come da Delibera n. 224 del 30.05.2022, dal Direttore f.f. della S.C. Infrastruttura Ricerca e Statistica, Dott.ssa Elisa Mazzini, nata a Formigine (MO) il 21/07/1977 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Istituto Giannina Gaslini,** con sede legale in Genova, Via Gerolamo Gaslini n. 5, CAP 16147, P.IVA 00577500101, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale e Procuratore Speciale dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini (giusta Procura Speciale Repertorio n. 34642 - Raccolta n. 16146 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Genova in data 26.05.2022 al n. 19272 Serie 1T), Dott. Renato Botti, nato a Caracas (VEN) il 30/12/1957 (di seguito nominato anche "Partner");
* **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**, con sede legale in Milano, Via Celoria n. 11 CAP 20136 P. IVA 04376340156 C.F. 01668320151, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico, Prof. Giuseppe Lauria Pinter, nato a Belluno il 22/03/1965 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale**, con sede legale in Napoli, Via Mariano Semmola, CAP 80131, C.F. 00911350635, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Attilio Antonio Montano Bianchi, nato a Futani (SA) il 17/06/1958 (di seguito nominato anche “Partner”);
* **IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola**, con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, CAP 40138, P. IVA02553300373, C.F. 92038610371, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena (MO) il 19/07/1966 (di seguito nominato anche “Partner”)

di seguito nominati congiuntamente anche come i “Partner” o le “Parti”

**PREMESSO CHE**

* il Ministero della Salute ha disposto che una quota dei fondi di Ricerca Corrente venga annualmente assegnata alle attività delle “Reti IRCCS” per la realizzazione di specifici progetti;
* in data 13/04/2022, il Ministero della Salute ha trasmesso, tra le altre, anche alla Rete Alleanza Contro il Cancro (ACC) la Procedura di assegnazione fondi per spese correnti connesse ad attività di Rete anno 2022 (protocollo 1401-13/04/2022 - Allegato 1);
* in data 27/05/2022, ACC ha trasmesso al Ministero, tra gli altri, anche il progetto *ACCORD, the ACC Omics Registry: a digital environment to leverage observational cancer “omics” data to develop computer-assisted diagnostic and predictive models* (di seguito anche Progetto) coordinato dal Dott. Luca Mazzarella, con capofila Istituto Europeo di Oncologia;
* in data 09/08/2022, il Ministero della Salute ha trasmesso, tra le altre, anche ad ACC il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca corrente reti - Fondo progetti 2022, che vede il Progetto collocato in posizione utile per il finanziamento;
* al predetto Progetto è stato assegnato un finanziamento da parte del Ministero della Salute di Euro 1.851.950,00;
* in data 29/09/2022 il Capofila ha trasmesso al Ministero della Salute il progetto in lingua inglese aggiornato sulla base dei commenti dei revisori (Allegato 2) e la scheda sintetica del Progetto redatta in italiano (Allegato 3);
* in data 12/10/2022 il Capofila ha trasmesso al Ministero della Salute il cronoprogramma del Progetto (Allegato 4);
* al presente Progetto partecipano i seguenti IRCCS (Partner), con le relative quote di finanziamento

|  |  |
| --- | --- |
| **IRCCS (denominazione breve WF)** | **Quota prevista (€)** |
| I.E.O. | 283.775,00 |
| ISTITUTO TUMORI MILANO | 49.500,00 |
| FONDAZIONE GEMELLI | 142.650,00 |
| REGINA ELENA | 138.875,00 |
| ONCOLOGICO DI BARI | 33.000,00 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 192.000,00 |
| SAN RAFFAELE MILANO | 160.650,00 |
| HUMANITAS | 167.800,00 |
| SYNLAB SDN | 22.000,00 |
| CASA SOLLIEVO SOFFERENZA | 104.000,00 |
| OSPEDALE BAMBINO GESU | 38.500,00 |
| Istituto Oncologico Candiolo | 31.900,00 |
| I.O.V. | 108.900,00 |
| RIZZOLI | 30.250,00 |
| Istituto Scientifico Romagnolo | 22.000,00 |
| CROB | 33.000,00 |
| I.D.I. | 17.600,00 |
| C.R.O. AVIANO | 121.550,00 |
| S. MATTEO | 22.000,00 |
| MONDINO | 17.600,00 |
| AUSLRE Ist. Tecnologie Avanzate | 22.000,00 |
| GASLINI | 22.000,00 |
| CARLO BESTA | 33.000,00 |
| PASCALE | 16.500,00 |
| AOU BOLOGNA | 20.900,00 |
| **Totale** | **1.851.950,00** |

* in data 30/09/2022 il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto Europeo di Oncologia la rettifica della procedura di assegnazione dei fondi RCR 2022 (Allegato 5).

**CONSIDERATO CHE**

il Progetto *ACCORD, the ACC Omics Registry: a digital environment to leverage observational cancer “omics” data to develop computer-assisted diagnostic and predictive models*:

* è stato condiviso ed accettato da ciascun IRCCS sopra elencato;
* sarà svolto secondo quanto dettagliato nel relativo testo, approvato da tutti i Partner ed allegato alla presente Convenzione (Allegato 2);
* prevede la ripartizione tra i predetti 25 IRCCS del finanziamento di euro € 1.851.950,00 suddiviso per voci di spesa;
* le Parti si impegnano ad onorare tutte le scadenze e le procedure previste dal Ministero della Salute.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1.1 Oggetto della presente Convenzione è l'attuazione del Progetto richiamato in premessa, così come descritto nell’Allegato 2.

**ART. 2 – DURATA**

2.1 Il Progetto ha avuto inizio in data 1° gennaio 2022 e terminerà il 30 giugno 2023, così come indicato nell’Allegato 5, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero della Salute.

2.2 La presente Convenzione ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2022, contestualmente con la decorrenza del Progetto, e terminerà i suoi effetti alla conclusione di tutte le attività inerenti al Progetto, incluso l’invio al Ministero della Salute della rendicontazione scientifica ed economica del Progetto stesso.

**ART. 3 – DIRETTORI SCIENTIFICI**

3.1 I Direttori Scientifici delle Parti supervisionano e coordinano le procedure operative, svolgono verifiche di congruità e validano la rendicontazione sia scientifica che economica delle attività svolte all’interno dell’IRCCS di appartenenza.

**ART. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI**

4.1 Per le finalità di cui alla presente Convenzione, ciascuna Direzione Scientifica provvederà ad identificare il proprio Responsabile Scientifico del Progetto e a comunicarlo al Capofila.

4.2 L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico dovrà essere comunicata per iscritto al Capofila, ove possibile, con un ragionevole preavviso.

**ART. 5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

5.1 Il finanziamento di € 1.851.950,00 è stato ripartito tra i Partner come riportato nella scheda budget del Progetto di cui in allegato (Allegato 6).

5.2 Il finanziamento verrà erogato dal Ministero della Salute al Capofila con le seguenti modalità:

* anticipo pari al 60% del finanziamento assegnato entro la fine del 2022;
* saldo pari al 40% del finanziamento assegnato previa positiva valutazione della relazione scientifica e della rendicontazione delle spese sostenute.

5.3 Il Capofila trasferirà ai Partner le rispettive quote di finanziamento in presenza di attestazione di credito ricevuta da ciascun Partner e mediante bonifico bancario. L’attestazione di credito dovrà riportare il CUP generato, nonché l’indicazione dell’IBAN.

5.4 Il trasferimento avverrà solo dopo che il Capofila lo avrà effettivamente ricevuto e in regime di esclusione dal campo IVA, ai sensi del DPR 622/1972, e successive modificazioni, in quanto ricade nella gestione dei fondi stanziati per attività di ricerca e sperimentazione. Questa specifica destinazione ne esclude l’utilizzo per fini diversi da quelli stabiliti nel piano economico del Progetto.

**ART. 6 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO**

6.1 L’intero contributo erogato a ciascun Partner deve essere speso e liquidato entro e non oltre il 30/06/2023.

6.2 Ogni documento di spesa dovrà riportare il CUP generato dal singolo Partner.

6.3 Per la rendicontazione, ciascun Partner si impegna a rispettare tutte le direttive impartite dal Ministero della Salute, a trasmettere il rendiconto economico tramite *Workflow della Ricerca* entro e non oltre il 25 luglio 2023, e, entro la medesima data, ad inviare al Capofila una copia del rendiconto economico sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.

6.4 Per la rendicontazione delle spese del personale e degli overheads, ciascun Partner si impegna a rispettare quanto indicato nella comunicazione protocollo n. 2302 del 23/06/2020 (Allegato 7).

6.5 Come disposto dal Ministero della Salute (vedi Allegato 1), qualsiasi anomalia o irregolarità nella rendicontazione determinerà il recupero per compensazione a valere sui fondi della RC 2023, da parte del Ministero stesso, delle somme non utilizzate o non eleggibili.

**ART. 7 – RELAZIONE SCIENTIFICA**

7.1 Il termine per la presentazione della relazione scientifica al Ministero della Salute è fissato al 31 luglio 2023. Ciascun Partner si impegna di conseguenza a trasmettere il proprio contributo al Capofila entro il 30 giugno 2023.

7.2 La relazione scientifica sarà soggetta a valutazione da parte del Ministero della Salute secondo i criteri di cui al punto 3 *Valutazione Ricerca Corrente Reti 2022: penalità e compensazioni* dell’Allegato 1.

**ART. 8 - NORME APPLICABILI ALLA RICERCA E AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

8.1 Il Progetto dovrà essere condotto secondo le vigenti disposizioni in materia e nel più scrupoloso rispetto del protocollo, dei principi etici e deontologici che ispirano l’attività medica.

8.2 Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione siano necessari autorizzazioni/pareri preventivi da parte del Comitato Etico competente o di altro organismo di sorveglianza o controllo, ciascun Partner, per le attività di propria competenza, si farà carico di ottenere tali autorizzazioni, che saranno comunicate formalmente e per iscritto al Capofila. Le attività in questione potranno essere avviate unicamente dopo l’ottenimento di tali autorizzazioni/pareri.

**ART. 9 - RECESSO**

9.1 Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione prima della data di estinzione, inviando al Capofila lettera-raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Sono fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti fino alla data di comunicazione del recesso.

In caso di somme non utilizzate alla data del recesso, troverà applicazione quanto previsto all’art 6.5 che precede.

**ART. 10 - MODIFICHE**

10.1 Le disposizioni della presente Convenzione potranno essere successivamente modificate soltanto con il consenso di tutte le Parti e in forma scritta, da persone munite di poteri di rappresentanza in nome e per conto delle Parti stesse.

#### **ART. 11 - PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

11.1 Ciascun Partner resterà unico titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

* alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula della presente Convenzione (“Background”);
* alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durate il periodo di validità della presente Convenzione ma non oggetto della stessa (“Sideground”).

11.2 I risultati, le conoscenze, il know-how e le invenzioni, ancorché non brevettabili o non brevettate, nonché i brevetti e ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto della presente Convenzione (“Risultati”), saranno di proprietà del Partner o dei Partner che hanno contribuito al loro conseguimento. In caso di Risultati generati congiuntamente da due o più Partner, la titolarità sarà condivisa tra i Partner che li hanno generati, in misura proporzionale al contributo prestato da ciascun Partner (c.d. criterio di proporzionalità rispetto ai materiali/dati forniti e alle attività svolte, oltre che contributo inventivo del personale coinvolto di ciascun Partner) al conseguimento di tali Risultati e fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2590 c.c., nella Legge n. 633/1941 e nell’art. 62 del Codice della Proprietà Industriale di cui al D.Lgs. 30/2005 in tema di diritti morali dell’autore/inventore. In caso di brevetti o altro diritto di privativa industriale relativi a Risultati congiunti, i co-titolari si accorderanno mediante stipula di un accordo inter-istituzionale su titolarità, modalità di protezione e valorizzazione del trovato a titolarità congiunta, nonché ripartizione degli oneri e degli eventuali proventi derivanti dal loro sfruttamento, in conformità con i rispettivi regolamenti interni, nonché nel rispetto di eventuali diritti di terzi e della normativa vigente.

11.3I Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai Risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.

11.4 Nell’ipotesi in cui il/i Partner cui la presente Convenzione accorda la titolarità dei Risultati della ricerca non abbia/abbiano interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti Risultati, l’altro/altri Partner, previa comunicazione al/i primo/i, potrà/potranno procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità, fatto salvo il diritto morale degli inventori o autori ad essere riconosciuti come tali. La rinuncia dovrà essere formalizzata mediante apposito atto scritto di cessione tra il/i Partner cedente e il/i Partner cessionario/i.

11.5 Utilizzazione e pubblicazione dei Risultati: nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, i Partner si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni Riservate degli altri Partner. A tale scopo, i Partner si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione del manoscritto o di altra forma di divulgazione al fine di consentire l’eventuale protezione dei Risultati mediante deposito di domande di brevetto o altra privativa e/o la rimozione di Informazioni Riservate. Qualora entro tale termine non pervengano osservazioni o commenti scritti, la pubblicazione/divulgazione potrà avvenire liberamente. Le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici.

11.6 In ipotesi di Risultati realizzati e costituiti da contributi dei Partner autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Partner potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche, riconoscendo espressamente il contributo degli altri Partner e dandone opportuna comunicazione. Nel caso in cui tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da un Partner agli altri confidenzialmente, il/i Partner che intendono divulgare tali dati e informazioni dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta agli altri Partner.

11.7 Le pubblicazioni scientifiche inerenti alla Ricerca Corrente Reti 2022, oltre a contenere l’indicazione del finanziamento ministeriale, alla fine delle affiliazioni degli autori dovranno contenere la dicitura “on behalf of Alliance Against Cancer, nome del progetto/WP”.

#### **ART. 12 - DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE**

12.1 Ciascun Partner ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dagli altri Partner prima della sottoscrizione della Convenzione e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nel Progetto – se presente. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato; resta inteso che la Parte titolare del Background non sarà obbligata a concedere accesso al proprio Background per ragioni diverse da quelle della presente Convenzione.

**ART. 13 - SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI**

13.1 Fermi restando i diritti di accesso di cui all’articolo 12 della presente Convenzione, i Partner si impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e riservatezza per un periodo di cinque (5) anni, decorrente dal momento del ricevimento, su qualsiasi aspetto, di notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l’esecuzione dei progetti ed iniziative, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dai Partner o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi “Informazione Riservata” (intendendosi per “informazioni riservate” tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati ed indipendentemente dall’apposizione sugli stessi della dicitura “confidenziali” o “riservati” o “segreti”), fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

13.2 I Partner si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione estranea alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa e ricevuta durante lo svolgimento della presente Convenzione. Nel caso sia necessario comunicare a terzi qualsiasi Informazione Riservata ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità previsti dalla presente Convenzione.

13.3 Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle purché siano vincolati dai Partner agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo, comunque rispondendone i Partner in caso di violazioni.

Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dai Partner per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

13.4 I Partner non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto della presente Convenzione.

13.5 I Partner si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascun Partner comunicherà tempestivamente per iscritto agli altri Partner ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

13.6 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Convenzione si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con uno dei Partner.

13.7 Le obbligazioni previste dalla presente Convenzione non si applicano alle Informazioni Riservate che:

• al momento della comunicazione siano già note al Partner che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;

• al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall’inadempimento della presente Convenzione;

• siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici;

• siano comunicate ad uno dei Partner da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti dei Partner.

13.8 In tali casi, il Partner che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa agli altri Partner e concordare con gli stessi, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l’opportunità di eventuali opposizioni.

13.9 I Partner sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni sia fornite agli altri Partner sia acquisite dagli altri Partner in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con uno dei Partner, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati.

**ART. 14 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA**

14.1 Ciascun Partner provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione verrà chiamato a frequentare la/le sede/i di esecuzione delle attività.

14.2 Il personale di un Partner, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso una sede di altro Partner per l’esecuzione di lavori e/o attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altro Partner, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

14.3 Il personale di ciascun Partner è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, viene assegnata al soggetto al quale, per legge e/o per regolamento, è attribuita tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.

**ART. 15 - ANTICORRUZIONE**

15.1 I Partner si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).

15.2 A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i Partner si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto alla presente Convenzione che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.

15.3 Ciascun Partner dichiara di aver preso visione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento degli altri Partner e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

15.4 I Partner riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà i Partner adempienti a tali obblighi a risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

**ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

16.1 I Partner provvedono al trattamento dei dati personali per l’esecuzione della presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento EU n. 679 del 2016 (GDPR) insieme con l’attuativo D.Lgs. 101/2018.

16.2 I Partner dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, anche di natura particolare, forniti anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità proprie della Convenzione.

16.3 Ciascun Partner, come sopra individuato, denominato e domiciliato, sarà autonomo titolare dei dati dallo stesso raccolti e forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.

16.4 Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

I Partner dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono raccolti e trattati dall’altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

**ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

17.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tramite bonario componimento, sarà applicabile esclusivamente la legge italiana ed il Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

**ART. 18 – FIRMA DIGITALE**

18.1 La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

18.2 L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Capofila ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Aut. Int. Fin. Milano n. 3/17848/95 del 10/1/96.

**ART. 19 – REGISTRAZIONE**

19.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

Milano, (data della sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta)

per **Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.**

(Ing. Mauro Melis)

per **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**

(Dott. Carlo Nicora)

per **IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli**

(Prof. Marco Elefanti)

per **Istituti Fisioterapici Ospitalieri, IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena**

(Dott.ssa Marina Cerimele)

per **Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS Ospedale Oncologico**

(Avv. Alessandro Delle Donne)

per **IRCCS Ospedale Policlinico San Martino**

(Prof. Antonio Uccelli)

per **IRCCS Ospedale San Raffaele**

(Dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi)

per **IRCCS Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A.**

(Dott. Luciano Ravera)

per **SYNLAB SDN S.p.A., IRCCS**

(Dott. Fabio Tedeschi)

per **Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietrelcina, IRCCS**

(Dott. Michele Giuliani)

per **Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**

(Prof. Bruno Dallapiccola)

per **Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, FPO-IRCCS di Candiolo**

(Dott. Antonino Sottile)

per **Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS**

(Dott.ssa Patrizia Benini)

per **Istituto Ortopedico Rizzoli**

(Dott. Anselmo Campagna)

per **IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" (IRST)**

(Dott. Giorgio Martelli)

per **IRCCS CROB Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata**

(Dott.ssa Sabrina Pulvirenti)

per **Istituto Dermopatico dell'Immacolata**

(P. Giuseppe Pusceddu)

per **Centro di Riferimento Oncologico**

(Dott.ssa Silvia Franceschi)

per **Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo**”

(Dott. Stefano Manfredi)

per **IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino**

(Prof. Livio Pietro Tronconi)

per **Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS Reggio Emilia**

(Dott.ssa Elisa Mazzini)

per **Istituto Giannina Gaslini**

(Dott. Renato Botti)

per **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**

(Prof. Giuseppe Lauria Pinter)

per **Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale**

(Dott. Attilio Antonio Montano Bianchi)

per **IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola**

(Dott.ssa Chiara Gibertoni)